

N. R.G.P.U. 27-2/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**

Il Tribunale di Ferrara,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Mauro Martinelli	Presidente
dott.ssa Marianna Cocca	Giudice relatore ed estensore
dott. Vincenzo Cantelli	Giudice

nel procedimento unitario iscritto al n. 27-2//2025 r.g.p.u., promosso su ricorso della **FE.BE. S.N.C. DI FERRARESI ALESSANDRO E C.** (C.F. 01801190388), con sede legale in Ferrara, Via Aldo Chiorboli 366, nonché i suoi soci illimitatamente responsabili ALESSANDRO FERRARESI, e FEDERICA BERNARDI, rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO PANCALDI del Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore

ricorrente

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**OMISSIS**



## OMISSIS

### P.Q.M.

- a) omologa il concordato preventivo proposto dalla società della FE.BE. S.N.C. DI FERRARESI ALESSANDRO E C. (C.F. 01801190388), con sede legale in Ferrara, Via Aldo Chiorboli 366;
- b) dispone che la società e gli organi della procedura si dovranno attenere, nell'esercizio dell'impresa in continuità, alle seguenti disposizioni esecutive:
  - il legale rappresentante amministrerà la società nell'esercizio dell'attività d'impresa seguendo le linee guida dettate dal piano che sostiene la proposta e che è omologato in essa, sotto la sorveglianza continuativa del commissario giudiziale;
  - trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, e con cadenza trimestrale, il legale rappresentante della società redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte inerenti alla propria attività d'impresa, nonché in merito all'incasso dei crediti pregressi, accompagnato da una situazione contabile economica e finanziaria di periodo, sottoscritta con firma digitale; detto rapporto andrà trasmesso al commissario giudiziale per le eventuali motivate osservazioni; copia del rapporto, con il parere e le osservazioni del commissario giudiziale verrà da quest'ultimo depositato nel fascicolo telematico ed in cancelleria ed inserito nel fascicolo d'ufficio; altra copia del rapporto andrà altresì pubblicata, assieme alle eventuali osservazioni del commissario giudiziale, all'ufficio del registro delle imprese;



- per ogni atto di straordinaria amministrazione inerente all'esercizio dell'impresa provvederà il legale rappresentante della società, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale, dandone comunicazione al giudice delegato;
  - la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, per tutte le attività inerenti all'esercizio dell'impresa ed alla riscossione dei crediti, degli affitti e dei flussi derivanti dall'attività di impresa, appartiene alla società, ma prima di agire o resistere in giudizio il legale rappresentante dovrà informare il Giudice delegato, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale;
- c) conferma il commissario giudiziale dott. Andrea Ranieri, disponendo che questi:
- sorvegli l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferisca al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori ai sensi dell'art. 118, comma 1 C.C.I.I., segnalando altresì al tribunale, a norma dell'art. 118, comma 4 C.C.I.I., ogni mancato compimento o ritardo nel compimento di atti necessari a dare esecuzione al concordato;
  - per ogni semestre, a partire dal primo 2026, rediga un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, C.C.I.I. e lo trasmetta ai creditori;
  - conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9, C.C.I.I.;
- d) informi i creditori di ogni fatto rilevante ai fini dell'eventuale iniziativa da adottare ai sensi degli artt. 119 e 120 C.C.I.I.;
- e) ai fini del miglior assolvimento del proprio incarico, il commissario giudiziale è facoltizzato a:
- compiere atti di ispezione e controllo, anche e con particolare riguardo ai libri sociali e alle scritture contabili;
  - assistere alle sedute degli organi sociali;
  - chiedere all'amministratore notizie in merito all'andamento dell'attività sociale;
- f) ordina che ai sensi dell'art. 48, comma quinto, C.C.I.I., la presente sentenza sia notificata ed iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.

Così deciso in Ferrara, il giorno 26/05/2026

Il Presidente  
dott.ssa Mauro Martinelli

Il Relatore ed estensore  
dott.ssa Marianna Cocca

TRIBUNALE DI FERRARA  
CANCELLERIA PROCEDURE CONCURSUALI

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE

Ferrara 28.05.2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
DOTT. MAURO MARIA LEONE

